



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione del territorio – Sportello unico

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) Tel. 0828.81.21.11

Email settoreterzo@comune.capaccio.sa.it

Ordinanza n. 125

Del, 20 SET. 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Decreto Sindacale del 7 gennaio 2010, n. 380 e succ.)

VISTA la relazione del Comando Polizia Municipale pervenuta in data 1.5.2009 al prot. n. 17972, redatta a seguito di sopralluogo, dalla quale si rileva che il Sig. SCARIATI GAETANO nato a Gragnano (NA) il 4.9.1974 residente in Capaccio alla Via S. Pertini n. 30, ha posto in essere in località Ponte di Ferro, in agro del Comune di Capaccio, sull'immobile individuato alla via degli Americani, in catasto terreni al foglio 48 particella 4, 113, 114, 115, 116, opere edilizie abusive, nell'ambito dell'area demaniale marittima adibita a Campeggio denominato Raggio Verde, del quale è titolare, con concessioni demaniali marittime n. 22/02 e 32/08 rilasciate alla soc. Camping-stabilimento balneare Raggio Verde s.a.s. di Gaetano Scariati & C. cui il sunnominato è rappresentante e amm.unico;

VISTE le risultanze del sopralluogo dalle quali risulta che le opere realizzate abusivamente consistono in innovazioni non autorizzate in un area demaniale in concessione di m² 1500 circa di seguito elencate:

aiuole attrezzate, percorsi realizzati con elementi modulari, realizzazione e predisposizione di impianti di irrigazione e tecnologici, installazione di n. 11 moduli abitativi prefabbricati di dimensioni di m 7,50 x 2,40, attrezzati per uso abitazione, arredati, ancorché muniti ruote e di targa resi stabili al suolo e connessi alle reti tecnologiche e dotati di tettoia-veranda delle dimensioni di m 4.90 x 2.50 realizzata con materiale ligneo infisso al suolo.

RILEVATO:

Che le opere sorgono su aree sottoposte dal vigente Piano regolatore generale approvato con Decreto del Presidente della Provincia pubblicato sul Burc 13 gennaio 1992, n. 2 alla seguente normativa: Zona E3 di interesse ambientale rilevante con simbolo campeggi esistenti contermina la città antica di Paestum.

Che, inoltre, le opere abusive sorgono su aree sottoposte ai seguenti vincoli e/o disposizioni di legge:

- a) classificate sismiche S=6 ai sensi del D.M. 3 giugno 1981;
- b) sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi degli art. 136 e 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- c) sottoposta a vincolo di rispetto della antica città di Paestum ai sensi della legge 5 marzo 1957, n. 220.
- d) Vincolo Idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267);
- e) Z.P.S. e S.I.C. (Direttiva 92/43/CEE recepita con D.M. 3 aprile 2000, modificata con Delibera di C.C. n. 31 del 27.5.2002 e approvata con D.G.R. n. 3431 del 12.7.2002);
- f) Riserva Foce Sele-Tanagro (L.R. 1.9.1993, n. 33 e s.m.i, istituita con D.G.R. n. 1540 del 24.4.2003, pubblicata sul B.U.R.C. n. 25 del 9.6.2003);

CONSIDERATO che le opere de quo sono state realizzate su proprietà del Demanio Marittimo, in assenza della autorizzazione ex art. 54 R.D. 327/42 -Codice della Navigazione ed in assenza di concessione e autorizzazione edilizia comunale, sono quindi da ritenersi completamente abusive;

CONSIDERATO pertanto che le opere descritte sono state eseguite completamente abusive e non sono suscettibili di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in quanto per la zona in esame non sono ammissibili nuove costruzioni, secondo quanto disposto dalla legge 5 marzo 1957 n. 220;

CONSIDERATO altresì che per la loro natura costituiscono opere destinate a soddisfare esigenze durature nel tempo tali da escluderne la nozione di pertinenzialità.

RITENUTO che non è possibile tollerare l'ulteriore permanenza delle suddette opere edilizie abusive;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO gli articoli 27 e 35 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

AI SENSI del combinato disposto dell'art. 35 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell'art. 54 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327;

ORDINA

Al Sig. SCARIATI GAETANO in narrativa generalizzato, di demolire AD HORAS le innovazioni apportate sine titulo sul demanio marittimo, sgomberare le aree abusivamente occupate e rimuovere le opere edilizie realizzate prive di legittimità descritte in premessa, in uno con la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, nella fattispecie dell'area demaniale marittima oggetto di innovazioni non autorizzate;

CON DIFFIDA

Che in mancanza, si procederà allo sgombero delle aree demaniali, al ripristino dello stato dei luoghi ed alla demolizione d'ufficio di opere e strutture, con il recupero delle spese in maniera coattiva a carico del responsabile dell'abuso sin d'ora avvisato.

INFORMA

Che nel caso le opere siano soggetto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria è onere del responsabile dell'abuso richiedere il dissequestro ai fini dell'ottemperanza. Tale richiesta dovrà essere presentata in tempo utile alla competente autorità al fine di evitare l'applicazione delle ulteriori sanzioni illustrate al punto precedente e pertanto si fa obbligo di informare questo ufficio, mediante il deposito di copia della richiesta di dissequestro.

DISPONE

Che il provvedimento medesimo venga notificato al responsabile dell'abuso, SCARIATI GAETANO, innanzi generalizzato, ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato; che copia di detto atto venga trasmessa;

- a) Alla Soprintendenza ai BAAAS di Salerno ed alla Soprintendenza Archeologica di Salerno, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per consentire l'esercizio della facoltà di intervento ai fini della demolizione di propria iniziativa;
- b) Al Presidente della Giunta Regionale secondo le modalità stabilite dalla Legge Regionale 18 novembre 2004, n. 10 e per le finalità in essa indicate
- c) Al Prefetto di Salerno e alla Procura della Repubblica di Salerno per conoscenza;
- d) All'ufficio del Demanio del Comune di Capaccio per i provvedimenti di propria competenza;
- e) All'ufficio dell'Agenzia del Demanio Filiale di Salerno;
- f) Alla Capitaneria di Porto, Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli;
- g) Alla Guardia di Finanza, Comando di Agropoli;
- h) Al Comando Stazione Forestale di Capaccio;
- i) Al Sindaco, al Segretario Generale e all'Ufficio relazioni con il pubblico e Trasparenza del Comune di Capaccio per conoscenza;
- j) Al Comando di Polizia Municipale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

COMUNICA

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il Responsabile del Servizio
geom. Mario BARLOTTI